



Alla c.a. Di Gabbia Adolfo & figlio S.r.l.
Stefano Maci (Consulente)

e p.c.

Settore Autorizzazioni Uniche Ambientali

ARPAT – Dipartimento di Livorno

OGGETTO: Legge Regionale 10/2010 art. 58. Richiesta di parere in merito alla installazione di un nuovo bruciatore presso l'impianto sito in Via dello Struggino, 24, nel Comune di Livorno, gestito da Di Gabbia Adolfo & figlio S.r.l. Nota di risposta.

Con nota del 01/09/2022 (prot. n. 0334712) il proponente Di Gabbia Adolfo & figlio S.r.l., ha richiesto al Settore VIA-VAS scrivente un parere circa la sottoponibilità alle procedure di VIA in merito ad una modifica da apportare al bruciatore dell'impianto di produzione di conglomerati bituminosi dell'installazione situata nel Livorno (LI), allegando la relativa documentazione.

L'impianto della Società Di Gabbia Adolfo & figlio S.r.l.:

- è autorizzata, con Autorizzazione Unica Ambientale dalla Provincia di Livorno con D.D.n. 135 del 10/07/2015 ad effettuare le attività di produzione di conglomerati bituminosi e di messa in riserva (R13) e recupero (R5) di rifiuti speciali non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs 152/2006 (tramite iscrizione al numero 65 del Registro delle imprese che effettuano operazioni di recupero in procedura semplificata);
- si è adeguato ai dettami del DM 69 del 28/03/2018 in merito all'End of Waste del rifiuto di conglomerato bituminoso (presa d'atto Regione Toscana con nota del 14/02/2019);
- è stato sottoposto a procedimento di Verifica di Assoggettabilità ex L.R. 10/2010 conclusosi con provvedimento di esclusione da VIA dalla Provincia di Livorno con D.D. n. 22 del 26/02/2015.

Il Proponente richiede di installare un nuovo bruciatore bi-fuel idoneo al funzionamento alternativo sia con metano che con olio combustibile BTZ, e di convertire a deposito del nuovo combustibile uno dei serbatoi attualmente adibiti allo stoccaggio del bitume.

La motivazione risiede nella imminente rescissione unilaterale del contratto di fornitura da parte dell'attuale distributore a decorrere dal 01/10/2022 e conseguente necessità di reperire nuovi fornitori a costi compatibili per la continuità dell'attività.

In particolare il proponente segnala che *“in attesa di provvedimenti governativi a livello nazionale o regionale che possano dare sollievo alle imprese energivore e scongiurarne la chiusura, l'impresa si trova nella necessità contingente di utilizzare un combustibile alternativo al metano per poter alimentare l'impianto di produzione del conglomerato bituminoso, nello specifico olio combustibile BTZ.*

[...]



Non sono previste altre modifiche impiantistiche. Non sono previste inoltre modifiche alle modalità di gestione dei rifiuti già autorizzate, né a quanto concerne l'autorizzazione allo scarico di acque meteoriche.

[...]

Si ribadisce che la richiesta deriva dalla necessità di affrontare un'emergenza di carattere generale relativa al mercato energetico. Pertanto, la modifica proposta avrà carattere transitorio e sarà reversibile, nel momento in cui la situazione generale relativa a disponibilità/costi della risorsa gas ritornerà ad essere quella precedente alla crisi”.

Con nota di questo Settore del 07/09/2022 (prot. n. 0340945) è stato richiesto ad ARPAT un contributo tecnico istruttorio sulle materie di competenza circa la modifica proposta rispetto all'assetto impiantistico attuale, con particolare riferimento alla prevista intenzione di inserire nel ciclo produttivo un nuovo bruciatore ed alla conseguente variazione al quadro emissivo, anche in termini di incremento significativo dei fattori di impatto sulla qualità dell'aria.

Nel contributo ARPAT del 09/09/2022 (Prot. n. 0344589) si fa presente che:

“[...] L'utilizzo di olio combustibile a basso tenore di zolfo (BTZ) <1% (0,7% di S secondo quanto riportato nella scheda tecnica in Allegato 6), determina l'emissione degli ossidi di zolfo e degli IPA, non generati utilizzando come combustibile il metano.

Il nuovo quadro emissivo dell'impianto dovrà essere aggiornato riferendosi ai valori limite di emissioni previsti, per gli impianti di produzione di conglomerati bituminosi, nell'Allegato 2 al PRQA – Parte seconda – Allegato 2 – paragrafo 9:

[...] Per quanto riguarda la sostanzialità della modifica si fa riferimento a quanto definito nell'Allegato 2 del PRQA della Regione Toscana, al capitolo 2 (modifica sostanziale di impianti): [...]

Essendo gli IPA appartenenti alla classe I della tabella A1, si ritiene quindi che la modifica in oggetto sia da considerare sostanziale.

La modifica risulterebbe sostanziale anche nel caso in cui il flusso di massa degli ossidi di zolfo costituisca un incremento maggiore del 50% del flusso di massa degli ossidi di azoto e delle polveri.

Il proponente, nelle relazione tecnica esaminata, ha dichiarato che “si presume che la modifica dell'impianto non comporti un incremento del flusso di massa degli inquinanti presenti nel quadro emissivo (polveri e NOx, quest'ultimo ricompreso nella tabella C classe IV) superiore al 50% rispetto a quanto autorizzato”.

Si ritiene che il proponente debba fornire evidenze tecniche a supporto di tale assunzione.

In merito alla significatività della modifica in oggetto per quanto attiene all'impatto sulla qualità dell'aria, si ritiene che il proponente debba fornire una valutazione circa la necessità o meno dell'impiego dei modelli per la simulazione della dispersione degli inquinanti, sulla base di quanto previsto nell'Allegato 2 del PRQA della Regione Toscana, al capitolo 3 (valutazione dell'impatto sull'atmosfera)”.

Ciò premesso, visti:

- l'art. 5 comma 1 lettere l) ed l-bis) e l'art.6 comma 9 e comma 9 bis del D.lgs.152/2006;
- l'art. 43 comma 2 e l'art.45 della L.R. 10/2010;
- l'art. 58 della L.R. 10/2010;
- il punto 8.t) dell'allegato IV parte seconda del D.Lgs. 152/2006;
- art. 11 del regolamento di cui al d.p.g.r. n. 19R del 11.4.2017;
- la l.r.22/2015;



dato atto che la modifica richiesta afferisce alle difficoltà di approvvigionare l'impianto in oggetto di gas metano, in conseguenza del notevole aumento del prezzo di mercato di tale combustibile, dovuto alla crisi russo-ucraina;

visto che la sostituzione del combustibile con BTZ determina una modifica del quadro emissivo, ma che il proponente non prevede deroghe ai valori limite previsti dalla parte quinta del d.lgs.152/2006 e dal vigente Piano regionale della qualità dell'aria, con riferimento al nuovo combustibile;

vista la nota della Commissione Europea Ares(2022)3004765-13/04/2022 afferente alle possibile deroghe temporanee di breve periodo alla normativa ambientale comunitaria, nel settore energetico, in seguito alle criticità determinate dalla crisi russo-ucraina, nonché la relativa nota del Ministero della Transizione Ecologica del 29.4.2022 (protocollo regionale 190635 del 10.5.2022).

Dalla nota del MITE emerge che eventuali deroghe al previsto regime autorizzativo AIA, limitatamente alle BATc, devono essere temporanee, oggetto di un programma di controlli e rese trasparenti.

La nota della Commissione Europea si riferisce agli impianti di combustione IPPC ed ai medi impianti di combustione: per quanto riguarda le relative Direttive IED e MCPD, il passaggio ad un diverso combustibile, comportante incremento delle emissioni polveri, ossidi di azoto e di zolfo (che richiede deroghe ai valori limite) deve essere eccezionale e temporaneo.

Ai fini della direttiva VIA, la suddetta nota rileva che la modifica al combustibile d'impianto è sostanziale o meno in funzione delle specifiche caratteristiche del progetto di modifica, della scala (alle dimensioni) delle opere previste e della significatività del possibile impatto sull'ambiente. Se il progetto di modifica non comporta lavori di costruzione o opere specifiche sul territorio o nel paesaggio, la modifica consistente nella variazione del combustibile non rientra nella definizione di progetto della direttiva VIA. La modifica ad un impianto esistente è sostanziale ai fini della direttiva VIA soltanto se, per natura e dimensioni, presenta possibili effetti ambientali simili a quelli determinati dal progetto dell'intero impianto;

visto che la richiesta in esame prevede il passaggio dal metano al combustibile BTZ e che quindi determina un aumento delle emissioni per alcuni inquinanti e nuovi inquinanti emessi, ma non prevede deroghe ai limiti emissivi di legge e di piano, con riferimento al nuovo combustibile scelto;

si ritiene che la modifica prevista non sia sostanziale ai fini VIA a condizione che il proponente, ai fini della modifica della vigente AUA:

- si uniformi alle indicazioni del contributo tecnico di ARPAT, riportato in premessa al presente parere;
- l'alimentazione a BTZ sia temporanea e limitata al periodo di crisi del mercato del gas, al momento dovuto alla emergenza russo-ucraina;
- sia previsto un sistema di monitoraggio delle emissioni in atmosfera dovute al nuovo bruciatore.

Si raccomanda al proponente di aggiornare i documenti di salute e sicurezza di cui al d.lgs. 81/2008, con riferimento alle modifiche previste tenendo conto di quanto riportato nella scheda di sicurezza del combustibile. Si raccomanda inoltre di verificare e monitorare la tenuta del serbatoio in cui sarà conservato il BTZ.

Il proponente è tenuto al rispetto delle prescrizioni contenute, oltre che negli atti autorizzativi, nel sopra citato Atto di esclusione da VIA (Decreto n. 22 del 26/02/2015).



Il presente parere è riferito esclusivamente alle procedure di valutazione di impatto ambientale; è fatto salvo quanto previsto dalla restante normativa ambientale. Quanto sopra non esonera il proponente dall'acquisizione degli atti autorizzativi previsti dalle disposizioni normative vigenti.

Si comunica al proponente che il presente parere verrà pubblicato sul sito web regionale, in applicazione dell'art. 6 comma 9 del d.lgs. 152/2006.

Per eventuali chiarimenti può essere contattato: Pietro Carnevali tel. 055 – 4386235 mail pietro.carnevali@regione.toscana.it.

Cordiali saluti.

la Responsabile
Arch. Carla Chiodini

LG/PC